

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 10/12/2012

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 10/12/2012

Indice

- Art. 1.....Oggetto del regolamento**
- Art. 2.....Definizione di spesa di rappresentanza**
- Art. 3.....Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente**
- Art. 4.....Soggetti autorizzati**
- Art. 5.....Specificazione delle spese di rappresentanza**
- Art. 6.....Spese di rappresentanza fuori sede**
- Art. 7.....Casi di inammissibilità delle spese**
- Art. 8Programmazione delle spese**
- Art. 9.....Fase gestionale delle spese**
- Art. 10Rendicontazione delle spese**
- Art. 11Disposizioni finali**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime;

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze o scambi di ospitalità ricevute in proposito.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, con l'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività, purchè tali spese rientrino nelle tipologie previste dal presente regolamento e trovino il loro fondamento nell'esigenza dell'Ente, in rapporto esclusivamente ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazioni e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze

Art. 4 – Soggetti autorizzati

1. L'autorizzazione alla rappresentanza è attribuita al Sindaco ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Comunale.

Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art.3, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a)
- c) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, servizi fotografici e di stampa in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente *o da esso patrocinate*, alle quali partecipano personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc,...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di alte amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;
- h) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali, ecc.) per centenari, sposi uniti in matrimonio civile, per nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;
- i) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
- j) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali, ex amministratori.

Art. 6 – Spese di rappresentanza fuori sede

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

Art. 7 – Casi di inammissibilità delle spese

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2,3,5 e 6.

Art. 8 – Programmazione delle spese

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, tenendo conto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative in vigore, e assegnato nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) al responsabile individuato.

Art. 9 – Fase gestionale delle spese

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente impegnate per l'anno di competenza mediante apposito atto, dal Responsabile del Servizio competente cui sono assegnate le risorse con l'approvazione per Piano esecutivo di gestione.

2. Le spese stesse sono liquidate dal medesimo Responsabile del servizio competente con apposito atto, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali debitamente vistate da chi le ha disposte.

Art.10 – Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio. Tale prospetto deve essere trasmesso al settore Gestione delle Risorse per essere allegato al rendiconto di gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre esso va pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e va trasmesso alla Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto a cura del Servizio Ragioneria.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Nel caso in cui, ai sensi del presente regolamento, permangano dubbi circa la legittimità di spesa di rappresentanza, la competenza a decidere in merito è attribuibile al Segretario Generale che deciderà sulla base dei principi generali indicati all'art. 2 fornendo adeguata motivazione.